



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.0.0.-299

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di Dicembre il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualità di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Interventi di manutenzione straordinaria sulle scale mobili n. 2-3-5-6-7-8- del Padiglione B della Fiera di Genova.

Approvazione dei lavori ed affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) d.lgs. 50/2016 alla ditta Elevatori Normac S.R.L., mediante trattativa diretta con un unico fornitore MOGE 20638 – CUP B34H20005480004 - CIG855866629D

Adottata il 15/12/2020

Esecutiva dal 20/12/2020

15/12/2020	FRONGIA GIANLUIGI
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.0.0.-299

OGGETTO Interventi di manutenzione straordinaria sulle scale mobili n. 2-3-5-6-7-8- del Padiglione B della Fiera di Genova.

Approvazione dei lavori ed affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) d.lgs. 50/2016 alla ditta Elevatori Normac S.R.L., mediante trattativa diretta con un unico fornitore

MOGE 20638 – CUP B34H20005480004 - CIG855866629D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- Il padiglione B o Blu della Fiera di Genova, progettato da Atelier Jean Nouvel ed inaugurato nel 2009 è un edificio, direttamente affacciato sul mare, che si sviluppa su due piani a uso espositivo e un piano intermedio dedicato a sale convegni, servizi e uffici.

-la superficie espositiva complessiva è di ventimila metri quadrati ed offre grandi possibilità di utilizzo per esposizioni, eventi sportivi, concerti e spettacoli.

- i piani sono collegati tra loro oltre che da un'ampia gradinata da gruppi di ascensori e scale mobili che per il continuo utilizzo necessitano di interventi manutentivi;

Considerato che:

- la Società Porto Antico S.p.A. gestore dell'immobile ha comunicato la necessità di intervenire con una manutenzione straordinaria urgente in sei scale mobili ed in particolare di n° 4 "lunghe" così numerate n. 2 - 3 - 6 - 7 e da n° 2 "corte" così numerate n. 5 - 8, al fine di ricreare le condizioni originali di sicurezza e funzionalità

- Gli interventi necessari, come meglio specificato nella relazione di progetto, sono:

- per tutte le scale la sostituzione della catena di trascinamento dei gradini
- nelle scale corta n. 5 e n. 8 anche la sostituzione rulli dei gradini, la riavvolgimento bobina freno e la sostituzione ruota encoder;

-La Società Porto Antico S.p.A. ha trasmesso la miglior offerta della ditta costruttrice e manutentrice delle scale mobili che considerando lo sconto del 25% applicato definisce il costo dell'intervento nel quadro economico sotto riportato e approvato congiuntamente con il progetto definitivo con DGC n 240.del 29/10/2020:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

A	Lavori	Importo Lordo	Importo Netto
A	Importo lavori a misura	€ 193.400,00	€ 145.000,00
	TOTALE LAVORI (A)		€ 145.000,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA compresa)	€	
B1	Spese tecniche per progettazione sondaggi, indagini, verifiche tecniche e collaudi e per spese di gara		€ 3.100,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1)		€ 3.100,00
C	IVA		
C1	Iva sui Lavori (22%)		€ 31.900,00
	TOTALE IVA (C1)		
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C)		€ 180.000,00

-che all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 - annualità 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 e successive variazioni è stata inserita specifica previsione di Euro 180.000,00 per le opere in oggetto (MOGE 20638 – CUP B34-H20005480004);

- visto l'importo delle lavorazioni consistente in € 145.000,00 inferiore ad € 150.000,00, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, così come modificato dal D.L. 76/2020 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del Codice;

- visti i tempi ristretti di intervento, per permettere di svolgere le attività primaverili all'interno del Padiglione della Fiera, è possibile procedere mediante un affidamento diretto ad un unico operatore;

Considerato che:

-la Direzione Facility Management ha conseguentemente avviato apposita trattativa richiedendo con nota inviata via PEC in data 03 Dicembre 2020 prot. 371243.U. alla Società Elevatori Normac s.r.l. qualificata nel settore di confermare la loro migliore offerta ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

- la Società ha confermato l'offerta già presentata alla Società Porto Antico con un ribasso percentuale sul costo dell'intervento del 25%;

- la Società Elevatori Normac srl si impegna quindi ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria di sei scale mobili ed in particolare di n° 4 "lunghe" così numerate n. 2 - 3 - 6 - 7 e da n° 2 "corte" così numerate n. 5 - 8, della Fiera di Genova, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo pari a € 145.000,00 oltre ad € 31.900,00 per IVA al 22%, e quindi complessivi € 176.900,00 e un tempo di esecuzione come indicato nella loro risposta del 11/12/2020 prot. 380904;

- che l'importo netto dei lavori può ritenersi congruo considerato le lavorazioni da eseguire e i ribassi su lavorazioni analoghi;

Rilevato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che la suddetta spesa totale per lavori e spese tecniche di € 180.000,00 comprensivi di IVA trova copertura finanziaria sui fondi derivanti da mutuo flessibile assunto con CDDPP con determinazione dirigenziale 180.0.0./38 del 24.11.2020 ;

Ritenuto

-pertanto opportuno, per quanto in premessa, affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 76/2020 alla Società Elevatori Normac srl sulla base della suddetta offerta, gli interventi di manutenzione straordinaria sulle scale mobili n. 2-3-5-6-7-8- del Padiglione B della Fiera di Genova.a fronte del riconoscimento di un corrispettivo per lavori pari a € 145.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre 31.900,00 per IVA al 22%, e quindi complessivi € 176.900,00;

Dato atto:

-che sono in corso i necessari accertamenti in ordine all' insussistenza in capo alla Società Elevatori Normac srl dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

-che sono in corso gli accertamenti del possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90 D.P.R. 207/2010 ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto.

- che l'affidamento di che trattasi sarà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti necessari in capo agli aggiudicatari;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA

- 1) di approvare per i motivi in premessa i lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle scale mobili n. 2-3-5-6-7-8- del Padiglione B della Fiera di Genova per un importo complessivo di Quadro economico di € 180.000,00;
- 2) di approvare, per i motivi in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal DL 76/2020 l'affidamento alla Società Elevatori Normac srl. con sede in Via Rosata 10a - 16165 Genova (Ge), (cod. benef. 41244), per l'importo di € 145.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso oltre € 31.900,00 per IVA al 22%, e quindi complessivi € 176.900,00 per i lavori citati in premessa;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di dare atto che la consegna dei lavori, avverrà, per ragioni d'urgenza, sotto riserve di legge in pendenza della stipulazione del contratto a termini dell'art. 32, comma 8, del Codice;
- 4) di dare atto che la spesa per i lavori di cui al precedente punto, ammontante complessivamente ad € 180.000,00 (inclusa IVA), è ritenuta congrua;

5) di impegnare e mandare a prelevare la somma di € 180.000,00 IVA compresa al Capitolo 70564 cdc 326.8.05 "Patrimonio e demanio – Manutenzione straordinaria) P.d.c. 2.2.1.9.19.(Crono 2020/685) nel seguente modo:

Quota lavori € 100.000,00 - Bilancio 2021 (**IMPE 2021/747**)
Quota spese tecniche € 3.100,00 – Bilancio 2021 (**IMPE 2021/748**)
Ulteriore quota lavori Euro 76.900,00 – Bilancio 2022 (**IMPE 2022/180**)

- 6) di dare atto che l'importo di € 180.000,00 è finanziato con mutuo flessibile assunto con CDDPP- con determinazione dirigenziale 180.0.0./38 del 24.11.2020 ;
- 7) di provvedere, a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 8) di provvedere a cura della Direzione Facility Management agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziale alla conferma del preventivo di cui in premessa, in conformità a quanto previsto rispettivamente dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni di lavori ed in materia di acquisizione di servizi demandando al competente ufficio per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;
- 9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.0.0.-299
AD OGGETTO

Interventi di manutenzione straordinaria sulle scale mobili n. 2-3-5-6-7-8- del Padiglione B della Fiera di Genova.

Approvazione dei lavori ed affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) d.lgs. 50/2016 alla ditta Elevatori Normac S.R.L., mediante trattativa diretta con un unico fornitore

MOGE 20638 – CUP B34H20005480004 - CIG855866629D

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**ELEVATORI NORMAC s.r.l.**

INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE - RIPARAZIONE - TRASFORMAZIONE DI ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI

Prot. n. 43/2020
del 10.12.2020
RM/gf

Spett.le
Comune di Genova
Direzione Facility Managemnt
Via di Francia, 1- piano 18
16149 Genova

Alla c.a. Ing. Gianluigi Frongia
Via pec: comunegenova@postemailcertificata.it

Epc
Alla c.a. Ing. Corrado Brigante
Via e-mail: CBrigante@portoantico.it

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sulle scale mobili n. 2-3-5-6-7-8 del Padiglione B della Fiera di Genova (MOGE 20638 - CUP B34H20005480004)

Facendo seguito alla video conferenza in data 09.12. u.s., rispetto ai tempi di consegna ed installazione delle scale mobili con occhio attento al periodo emergenziale che stiamo attraversando, DPCM permettendo, Vi informiamo che la fabbrica costruttrice delle catene ci ha "garantito" la consegna di una catena di scala lunga entro il 25 gennaio p.v. e possiamo quindi auspicare la consegna della scala lunga entro il 11.02.2021

E quindi i termini possono essere indicati come segue:

- Nel mese di gennaio 2021 consegneremo la SCALA n. 8;
- Entro l'11 febbraio 2021 consegneremo la SCALA n. 2 LUNGA (SALITA), in tempo per la manifestazione ARTE GENOVA;
- Entro il 19 marzo 2021, e comunque in tempo per la manifestazione della FIERA DI PRIMAVERA, auspichiamo la fine delle lavorazioni.

Con la ferma aspettativa di poter ottemperare a quanto sopra, porgiamo cordiali saluti.

Genova, 10 dicembre 2020

ELEVATORI NORMAC S.R.L.
Riccardo Mangiapane



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI DISCIPLINARE

**Appalto fra il Comune di Genova e Elevatori Normac S.R.L., per l'esecuzione degli Interventi di manutenzione straordinaria sulle scale mobili n. 2-3-5-6-7-8- del Padiglione B della Fiera di Genova.
MOGE 20638 – CUP B34H20005480004**

Spett.le Società,

con la determinazione dirigenziale N. 2020/189.0.0./.....adottata il/...../2020 ed esecutiva dal/...../2020, la scrivente amministrazione ha disposto in Vostro favore l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 dell'esecuzione dei lavori in oggetto.

Le condizioni principali del contratto, stipulato secondo le modalità del commercio, sono quelle contenute nel presente disciplinare e sotto riportate:

1. Il Comune di Genova affida in appalto all'impresa Società Elevatori Normac s.r.l., con sede in via Rosata 10a – 16165 Genova, codice fiscale, Partita I.V.A. 03202860106, che, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori in oggetto sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e delle previsioni del Capitolato Generale approvato con DM. LL.PP 19/4/2000 n. 145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso l'appaltatore piena e completa conoscenza.

2. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad € 145.000,00 (*Euro Centoquarantacinque/00*) comprensivi di oneri per la sicurezza il tutto oltre I.V.A.

3. Il contratto è stipulato interamente **“a misura”** ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del Codice.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, in appalto, consegnati sotto riserva di legge, è fissato nel seguente modo:

scala n. 8 nel mese di gennaio;

scala n. 2 entro l'11 febbraio;

entro il 19 marzo e comunque entro la manifestazione della Fiera Primavera la fine delle lavorazioni;

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, corrispondente pertanto ad Euro (**Euro/.....**).



COMUNE DI GENOVA

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al paragrafo precedente e con le modalità previste dal Capitolato Generale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; provvederà, inoltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

6. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice.

7. All'appaltatore sarà corrisposto il pagamento in due rate la prima alla consegna dei lavori nel mese di gennaio pari al 20% dell'importo ed il saldo all'ultimazione dei lavori, con le modalità di cui all'art. 194 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il sig. nato a(.....) il .../.../..... – C.F. L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di **C.I.G.**, e il **Codice IPA** Y6CIW0 . Quest'ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'appaltatore via PEC.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto Banca _____ – Codice IBAN _____, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La persona abilitata a operare sui suddetti conti bancari è: il sig. _____, _____ nato a _____ il _____ – C.F. _____.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di



COMUNE DI GENOVA

tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'articolo 106, comma 13, del Codice regola la cessione di crediti. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

8. A norma dell'art. 210, comma 2, del D.P.R. 207/2010, Il certificato di regolare esecuzione verrà sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

9. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

- a. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
- c. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- d. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- e. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- g. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- h. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;
- i. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

10. L'appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. cit;

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,

L'intervento non necessita allo stato attuale del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 che verrà redatto se necessario prima dell'inizio del cantiere da parte della stazione appaltante

L'appaltatore, sottoscrivendolo per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest'ultimo ha facoltà altresì di redigerne eventuali



COMUNE DI GENOVA

integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'art. 13, del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso e il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

11. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. In sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato di voler affidare in subappalto le seguenti attività: _.....

12. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza rilasciata dalla Compagnia _____ - agenzia di _____ - numero polizza _____, emessa in data _____ per l'importo di Euro _____ (lettere), pari al _____% (_____) dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50%, ricorrendo i presupposti di cui all' art. 103 e 93 comma 7 del Codice, avente validità fino al _____, comunque fino alla data di apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa e, in ogni caso, non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di eventuali proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

13. L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'appaltatore si impegna a consegnare/ha consegnato alla Stazione Appaltante polizza assicurativa che tiene indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all'importo contrattuale (€), che prevede una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a 500.000,00 euro.

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123/2004. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

14. Documenti che fanno parte del contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del



COMUNE DI GENOVA

Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, sono quelli riportati all'art. 6 del CSA.

15. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico dell'appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello dell'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

16. Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

17. Tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196- "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore e dal Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. **1326 c.c.**, il presente contratto d'appalto si intenderà concluso, alle condizioni sopra menzionate.

Il Direttore

Documento sottoscritto digitalmente

L'Appaltatore

Documento sottoscritto digitalmente